

N. 00167/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00086/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, quest'ultimo in qualità di amministratore di sostegno, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via delle Battaglie 50;

contro

COMUNE DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio in Brescia, corsetto S. Agata 11/B;

nei confronti di

REGIONE LOMBARDIA, INPS, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento del responsabile del Settore Area Sociale del 28 agosto 2015, con il quale è stata accolta la domanda della ricorrente per il buono a sostegno della non autosufficienza;

- della *e-mail* del responsabile dell'Ufficio Disabilità dell'8 settembre 2015, che ha quantificato in € 4.800 il valore del buono, in quanto l'ISEE è superiore a € 12.000;
- del provvedimento del responsabile del Settore Area Sociale del 15 ottobre 2015, con il quale è stato confermato il valore del buono pari a € 4.800;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. La ricorrente -OMISSIS- è una persona con disabilità grave, seguita dalla ASL attraverso l'attivazione di un progetto individuale.
2. Secondo quanto emerge dal rendiconto dell'amministratore di sostegno, nel 2014 gli oneri dei servizi offerti attraverso il progetto individuale (badante, alloggio protetto, idrokinesiterapia, telefono e ADSL, spese sanitarie, carburante e altre spese per l'automobile, vitto e vestiario) sono stati pari a € 40.450. Le entrate su cui poteva contare la ricorrente erano, su base annua, la pensione di invalidità (€ 14.970), l'indennità di accompagnamento (€ 6.059), la misura B1 della ASL per la non autosufficienza (€ 12.000), e la misura B2 del Comune per la non autosufficienza (€ 8.500).

3. Sulla base dell'ISEE calcolato con il vecchio metodo, la ricorrente rimaneva sotto la soglia di € 12.000, e dunque beneficiava di un buono comunale per la non autosufficienza pari all'80% delle spese documentate (v. bando 2014). Utilizzando invece il nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, la ricorrente supera la predetta soglia, e pertanto può ottenere un buono annuo pari a € 4.800, che è la metà della misura massima (v. bando 2015).

4. La tesi del ricorso è che il Comune avrebbe dovuto applicare il nuovo ISEE nella versione risultante dalle pronunce del TAR Lazio (v. sentenze n. 2454-2458-2459 dell'11 febbraio 2015), escludendo quindi dal reddito l'indennità di accompagnamento e la misura B1, e applicando le maggiori detrazioni conseguenti alla cancellazione della distinzione tra disabili minorenni e maggiorenni. In questo modo la ricorrente avrebbe abbassato il proprio ISEE, e avrebbe potuto conseguire un buono nella misura massima, conservando una capacità di spesa paragonabile a quella del 2014.

5. Sulla vicenda così sintetizzata si possono formulare le seguenti osservazioni:

(a) il metodo ISEE è soltanto un misuratore della situazione economica, ma opera diversamente se viene utilizzato per confrontare soggetti che concorrono al medesimo beneficio, oppure per graduare in relazione a un singolo soggetto la misura degli aiuti pubblici entro un ampio limite di bilancio;

(b) nel primo caso, le variazioni dell'ISEE sono neutre per l'amministrazione, nel senso che cambia soltanto il soggetto aggiudicatario del beneficio (presumibilmente individuato con maggiore precisione attraverso il nuovo metodo);

(c) nel secondo caso, invece, l'amministrazione deve porsi anche un problema sostanziale, ossia se la maggiore ricchezza evidenziata dal nuovo ISEE giustifichi realmente una diminuzione delle prestazioni pubbliche. L'amministrazione può infatti graduare discrezionalmente gli importi di tali prestazioni secondo la propria

politica assistenziale, ma, essendo vincolata ai principi di trasparenza e leale collaborazione, non può modificare le aspettative di quanti chiedono l'aiuto pubblico semplicemente applicando le vecchie soglie economiche al nuovo ISEE;

(d) in altri termini, nel momento in cui cambia il misuratore della situazione economica deve essere elaborata una tavola di corrispondenza, che permetta di individuare la prosecuzione della linea dell'indigenza tra il vecchio e il nuovo regime. Su questa linea devono poi essere fissate le nuove soglie per accedere alle prestazioni pubbliche. Se l'amministrazione intende ridurre il peso sostanziale dell'aiuto, deve farlo esplicitamente, motivando le nuove scelte;

(e) in questo quadro, le modifiche all'ISEE conseguenti alle pronunce del TAR Lazio sono irrilevanti, perché, qualunque sia il metodo seguito, l'elemento decisivo è la fissazione delle soglie a cui corrispondono le prestazioni pubbliche;

(f) pertanto, in attesa che il DPCM 159/2013 venga modificato in base alle indicazioni contenute nelle predette sentenze (o in base alle indicazioni che emergeranno dal giudizio di appello), il Comune è tenuto riesaminare la propria disciplina interna per renderla coerente con il nuovo ISEE. L'esito del riesame è aperto, nel senso che potranno essere definite nuove soglie a cui associare le prestazioni pubbliche, ma potrà anche esservi la conferma delle soglie attuali, purché sia fornita adeguata motivazione;

(g) occorre precisare che il riesame non potrà comunque avere effetti più restrittivi per i soggetti che hanno già ottenuto l'assegnazione dei buoni previsti dal bando 2015;

(h) il termine ragionevole per la conclusione della procedura, con adozione di un provvedimento espresso, è stabilito al 30 giugno 2016. La trattazione in sede cautelare proseguirà nella camera di consiglio del 21 settembre 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

(a) accoglie provvisoriamente la domanda cautelare, come precisato in motivazione;

(b) rinvia la trattazione cautelare alla camera di consiglio del 21 settembre 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22 comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.